



COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Area P.I., Cultura,
Servizi Demografici e Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

N. 822 Reg. Generale del 03-10-2019

N. di settore 106 del 03.10.2019

Proposta n. 982 del 03.10.2019

OGGETTO: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in G.U. - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019, coordinato con la legge di conversione con modificazioni 28 marzo 2019, n. 26 recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» – Adozione Piano di verifiche sostanziali di cui all'art. 4 dell'accordo sancito nella Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, Repertorio atti n. 560.

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di Ottobre, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la propria determina n. 631 del 11.07.2019, esecutiva, con la quale:

- si nominava il funzionario amministrativo dott.ssa Bruna Coralluzzo, Cat. D, p.e. D6, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente, già designato con propria nota prot. n. 12192 del 19.06.2019 Coordinatore e Responsabile per i controlli anagrafici relativamente ai richiedenti e beneficiari del Reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza, responsabile del procedimento istruttorio dei controlli sui richiedenti e beneficiari della misura in oggetto;
- si prendeva atto che:
 - il suindicato funzionario dovrà provvedere direttamente alle verifiche di cui sopra, in quanto è abilitato ad accedere alla banca dati anagrafe e alla consultazione ISEE dal giorno 06.02.2019;
 - che tali verifiche potevano essere effettuate SOLO ad avvenuta abilitazione da parte dell'INPS all'accesso alla banca dati Reddito di Cittadinanza, nonché SOLO DOPO la pubblicazione dell'atto di accordo di cui all'art. 5 comma 4 della citata normativa, relativo alle modalità di esecuzione dei controlli di competenza del Comune, sancito in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali nella seduta del 04.07.2019, pubblicazione non ancora avvenuta;
 - che le verifiche dovranno essere pertanto effettuate con le modalità indicate nell'accordo sancito in tale seduta;
- si stabilivano le modalità di effettuazione delle verifiche;

VISTA la successiva determina n. 798 del 24.09.2019 con la quale, tra l'altro, venivano rettificati punti n. 2) e n. 3) del dispositivo della citata determina;

ATTESO che con la richiamata determina n. 798/2019 veniva stabilito di procedere con successivo e separato atto all'adozione del Piano di verifiche sostanziali di cui all'art. 4 dell'accordo sancito nella Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, Repertorio atti n. 560, giusto verbale del 4.7.2019;

LETTO l'art. 4 del medesimo accordo che testualmente recita: "1. I Comuni adottano nella propria autonomia entro tre mesi dalla data dell'accordo stesso un Piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato a fini ISEE per una quota non inferiore al 5 per cento del totale dei beneficiari del RdC residenti nel territorio di competenza. Nel Piano sono individuate le modalità con cui le informazioni dichiarate a fini ISEE sono incrociate con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione

utile per individuare omissioni o difformità nella reale composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato. 2. Ferma restando la trasmissione della documentazione all'autorità giudiziaria nei casi di cui all'art. 7, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2019, le risultanze delle verifiche di cui al comma 1 sono messe a disposizione dell'INPS mediante la piattaforma digitale entro 10 giorni lavorativi dell'accertamento dell'eventuale evento da sanzionare. Ai fini del monitoraggio del presente accordo e per il coordinamento dei controlli, sono comunicate alla piattaforma anche le verifiche che non hanno accertato fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni”;

PRESO ATTO che La Responsabile dell'ufficio di Piano, Ambito S4, Amministratore del sistema, ha provveduto, in data 02.10.2019, giusta comunicazione PEC acquisita in pari data al protocollo generale dell'Ente al n. 18717, all'accreditamento sulla piattaforma della dipendente comunale D.ssa Bruna Coralluzzo, quale Coordinatore e Responsabile per i controlli relativi al RdC;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 05.06.2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area P.I., Cultura, Servizi Demografici e Servizi alla Persona;

VISTE le disposizioni legislative vigenti in materia;

DATO ATTO CHE con la firma della presente determinazione il Responsabile dell'Area ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/00:

DETERMINA

LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente ritrascritta;

DI DARE ATTO che con la determina n. 631 dell'11.07.2019, rettificata nei soli punti 2 e 3 del dispositivo con la successiva determina n.798 del 24.09.2019, veniva stabilito, tra l'altro, che il Responsabile di procedimento incaricato dr. Bruna Coralluzzo, quale Coordinatore e Responsabile per i controlli relativi al RdC, dopo l'accreditamento nella Piattaforma GePI:

- effettuerà, in primis, le verifiche sul possesso dei requisiti di residenza e soggiorno inserendo in piattaforma i dati richiesti e con le modalità indicate negli artt. 2 e 3 dell'Accordo di cui sopra, per tutti i cittadini beneficiari residenti in questo Ente ed eventuali altri cittadini visibili che hanno avuto precedente residenza in questo Comune, relazionando al Responsabile;
- successivamente, verificherà i suddetti requisiti per gli altri nuovi beneficiari visibili in piattaforma nei giorni 15 e 30/31 di ogni mese, o giorno successivo/anticipato se non lavorativi, per poter effettuare l'inserimento dei dati entro i 30 giorni dalla concessione del beneficio, come disposto dagli artt. 2 e 3 dell'Accordo, con le eventuali estensioni di termini previsti nei medesimi articoli, relazionando al Responsabile;
- al fine di verificare la permanenza dei suddetti requisiti per tutta la durata del beneficio, in analogia con quanto già effettuato per la misura ReI, provvederà a verificare trimestralmente il permanere degli stessi nel modo seguente:
 - o A partire dal mese di Gennaio 2020 verificherà la permanenza dei requisiti di residenza e soggiorno alla data del 1° Gennaio 2020 per tutti coloro che sono visibili nella piattaforma e risultano beneficiari a tale data. Successivamente la medesima verifica verrà effettuata con cadenza trimestrale su tutti i beneficiari che risultano tali in piattaforma alla data del 1° Aprile 2020, 1° Luglio 2020, 1° Ottobre 2020 e così via di seguito.
- qualora durante tutte le suddette attività di controllo vengano riscontrate omissioni/difformità tra quanto risulta dichiarato e presente nella piattaforma e quanto presente in banca dati il responsabile di procedimento istruttorio relazionerà al Responsabile dell'Area ed effettuerà comunicazione ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/90 e s.m.i. al cittadino la cui istanza presenta omissioni e/o difformità. Decorso il termine previsto dal citato art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i. (10 giorni), entro cui presentare osservazioni e/o documentazione integrativa e in mancanza di osservazioni o in presenza di osservazioni non accoglibili presentate dal richiedente, verrà adottata determina dirigenziale di presa d'atto delle verifiche effettuate, con conseguente comunicazione, entro 10 giorni: 1) all'INPS per il tramite della apposita piattaforma; 2) all'Autorità Giudiziaria con contestuale trasmissione della documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica (art. 7, commi 12,13 e14 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (in gazzetta ufficiale - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019), convertito con modificazioni con legge 28 marzo 2019, n. 26 recante: “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, giusto testo coordinato con la legge di conversione, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 29.03.2019);

DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo sancito nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, Repertorio atti n. 560, giusto verbale del 4.7.2019, un Piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del

nucleo familiare dichiarato a fini ISEE dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, effettuati dal Responsabile di procedimento incaricato dr. Bruna Coralluzzo, nei modi e termini di seguito dettagliati:

1. Controlli a campione di una quota del 10% del totale dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza residenti nel Comune di Bellizzi, con cadenza trimestrale, in analogia con quanto già effettuato per la misura ReI, a partire dalla data del 30.12.2019. Successivamente le seguenti verifiche verranno effettuate alla data del 30 Marzo 2020, 30 Giugno 2020, 30 Settembre 2020 e così via di seguito;
2. Incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE:
 - con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici al fine di verificare l'effettiva composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato in sede ISEE, con riferimento sia alla data di presentazione dell'ultima DSU presente in banca dati INPS sia al giorno del mese suindicato in cui viene effettuato il controllo;
 - con quelle eventualmente già in possesso del Servizio Sociale Professionale, a cui verrà trasmesso l'elenco dei beneficiari sorteggiati da verificare; tale Servizio effettuerà apposito riscontro scritto,
 - con ogni altra informazione utile per individuare omissioni o difformità nella reale composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato, rilevabile dalle banche dati in possesso dell'Ente;
3. qualora durante tutte le suddette attività di controllo vengano riscontrate omissioni/difformità tra quanto risulta dichiarato e presente nella piattaforma e quanto presente in banca dati il responsabile di procedimento istruttorio relazionerà al Responsabile dell'Area ed effettuerà comunicazione ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/90 e s.m.i. al cittadino la cui istanza presenta omissioni e/o difformità. Decorso il termine previsto dal citato art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i. (10 giorni), entro cui presentare osservazioni e/o documentazione integrativa e in mancanza di osservazioni o in presenza di osservazioni non accoglibili presentate dal richiedente, verrà adottata determina dirigenziale di presa d'atto delle verifiche effettuate, con conseguente comunicazione, entro 10 giorni: 1) all'INPS per il tramite della apposita piattaforma; 2) all'Autorità Giudiziaria con contestuale trasmissione della documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica (art. 7, commi 12,13 e14 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (in gazzetta ufficiale - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019), convertito con modificazioni con legge 28 marzo 2019, n. 26 recante: "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", giusto testo coordinato con la legge di conversione, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 29.03.2019);
4. dovranno essere comunicate alla piattaforma anche le verifiche che non hanno accertato fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni.

DI RISERVARSI l'adozione di successivi e separati atti, se necessario, per definire in modo più preciso le modalità dei controlli da effettuare e il piano delle verifiche.

Il Responsabile Area P.I., Cultura,
Servizi Demografici e Servizi alla Persona
Carmine RUSSOMANDO

